

L'Estensore

Dott. Luigi De Angelis

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luigi De Angelis

Firmato elettronicamente



GIUNTA REGIONALE

ITER 23517/25

DETERMINAZIONE N° DPD024 / 457

DEL 30/11/2025

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**

**SERVIZIO Territoriale per L'Agricoltura Abruzzo Est - Teramo**

**UFFICIO AUTORIZZAZIONI, UMA E PAGAMENTI**

**OGGETTO** L.R. n° 10/2003 e S.M.I. - L.R. n° 10/2004 e S.M.I. - D.G.R. 762/2017, Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico. Periodo dal 1°9.2024 al 31.8.2024. Beneficiari ambito PE/TE. Approvazione elenco domande ammesse/escluse, concessione contributo e contestuale impegno di spesa.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992 n° 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 2 che identifica gli animali selvatici protetti e l'art. 26 che istituisce, a cura di ogni Regione, un fondo destinato alla prevenzione ed agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica;

**VISTA** la Legge Regionale 24 giugno 2003, n° 10 "Individuazione delle specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica" che, all'art. 4, prevede che la Regione possa concedere contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle colture;

**VISTA** la L.R. n° 33 del 9 novembre 2005, che al comma 95, dell'art 1, inserisce tra le specie animali di notevole interesse faunistico, di cui alla tabella A) allegata alla L.R. n° 10/2003, anche la specie cinghiale;

**VISTA** la L.R. n° 32 del 20 ottobre 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" che all'art. 3 lett. i), prevede la riassunzione da parte della regione Abruzzo delle competenze in materia di ristoro dei danni già esercitate dalle Province a norma della L.R. 10/2003;

**VISTA** la D.G.R. n° 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla Regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, per la parte relativa alla riassunzione

delle funzioni svolte dalle Province in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica;

**VISTA** la D.G.R. n° 762 del 15.12.2017 - Contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali in regime "de minimis", Regolamento UE n° 1408/2013, L.R. 24 giugno 2003 n° 10 e L.R. 28 gennaio 2004 n° 10;

**PRESO ATTO** che con D.G.R. n° 762 del 15.12.2017 la Giunta regionale ha disposto:

- l'istituzione di un regime di aiuto in "de minimis" di cui al Reg. UE 1408/2013 per l'erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture agrarie e forestali ed al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici di cui alla L.R. 3/2003;
- che, nelle more della necessaria ridefinizione dell'impianto normativo, all'accertamento, valutazione e liquidazione di contributi per i danni provveda il Dipartimento Agricoltura per il tramite dei propri servizi;

**VISTA** la D.G.R. n° 131/2021 di modifica del disciplinare recante: "Modalità operative per la concessione di contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali al di fuori dei Parchi", approvato con D.G.R. n° 762/2017;

**DATO ATTO** che le somme disponibili in bilancio per l'anno 2025 ammontano a complessivi € 635.238,06 e che per il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est - DPD024 sono state assegnate risorse pari a € 207.371,03 così ripartite:

- € 203.727,88 per i danni causati dagli animali non protetti della L.R. 10/2003 e stanziati con legge di bilancio sul capitolo 102341 art. 2;
- € 3.643,15 per i danni causati dagli animali protetti ai sensi delle norme nazionali e unionali, stanziati sul capitolo 102341 articolo 4 del bilancio dell'esercizio in corso;

**DATO ATTO**, inoltre, che sulla base delle modalità operative approvate con D.G.R. n° 131/2021 "Il contributo afferisce a danni di importo non inferiore a 250 euro";

**DATO ATTO** altresì che:

- gli ulteriori criteri di finanziamento e le priorità fissate dalla D.G.R. n° 131/2021 sono:
  - a. danni causati alle imprese agricole da "Specie animali di notevole interesse faunistico" di cui all'Allegato A) della L.R. 10/2003;
  - b. danni causati alle imprese agricole da altri animali selvatici;
  - c. danni causati da animali selvatici a soggetti diversi dalle imprese agricole.
- 2. Le domande con priorità a) sono indennizzate fino al 100% del danno stimato; ove le risorse siano insufficienti, i contributi sono liquidati a favore delle domande pervenute con tale priorità, in proporzione all'ammontare del danno riconosciuto e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
- 3. Con le eventuali residue disponibilità e con il medesimo criterio si procede a determinare il contributo spettante alle domande aventi priorità b) e, ove possibile, a quelle aventi la priorità c).";
- le domande con priorità A) sono indennizzate fino al 100% del danno stimato e che, ove le risorse siano insufficienti, i contributi sono liquidati a favore delle domande pervenute con tale priorità, in proporzione all'ammontare del danno riconosciuto e fino a concorrenza delle risorse disponibili. Inoltre, con le eventuali residue disponibilità e con il medesimo criterio si procede a determinare il contributo spettante alle domande aventi priorità B) e, ove possibile, a quelle aventi la priorità C)";
- sulla base delle modalità operative approvate con D.G.R. n° 131/2021, ove fossero

disponibili risorse dedicate per indennizzare i danni causati da animali protetti dalla normativa nazionale e unionale, vengono elaborati dei separati elenchi di liquidazione con le seguenti priorità:

1. priorità A) danni causati alle imprese agricole;
2. priorità B) danni causati a soggetti diversi dalle imprese agricole;

**VISTO** l'elenco redatto da questo Servizio nei quali è definito l'esito istruttorio delle domande pervenute relative a danni per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025 ed è riportato il danno periziato per ogni singola domanda ammontante complessivamente a € 594.506,51 (sommatoria degli Allegati da I a VII);

**DATO ATTO** che sulla base del suddetto dato e tenuto conto della finalizzazione dei finanziamenti disponibili e delle priorità ed esclusioni previsti dalla D.G.R. n° 131/21, sono stati elaborati i seguenti elenchi riportanti:

- le istanze per danni causati da animali protetti dalle norme unionali e nazionali, per un importo complessivo di € 7.900,00 ALLEGATO I;
- le istanze per danni causati da animali protetti dalle norme unionali e nazionali a soggetti diversi dalle imprese agricole, per un importo complessivo pari a € 0,00 ALLEGATO II;
- le istanze per danni causati alle imprese agricole da animali non protetti e di cui all'allegato A) della L.R. 10/2003 per un importo complessivo di € 439.521,48 ALLEGATO III;
- le istanze per danni a soggetti diversi dalle imprese agricole da animali non protetti e di cui all'allegato A) della L.R. 10/2003 per un importo complessivo pari a € 0,00 ALLEGATO IV;
- le istanze per danni alle imprese agricole provocati da animali non ricompresi nell'allegato A) della L.R. 10/2003 per un importo complessivo pari a € 3.187,71 ALLEGATO V;
- le istanze per danni a soggetti diversi dalle imprese agricole provocati da animali non ricompresi nell'allegato A) della L.R. 10/2003 per un importo complessivo pari a € 0,00 ALLEGATO VI;
- le istanze con danni accertati inferiori alla soglia di ammissibilità (< € 250,00) e pertanto da escludere dall'aiuto, per un importo complessivo di 2.109,45 ALLEGATO VII;

**DATO ATTO**, inoltre che, svolta la verifica su regime di aiuto in "de minimis" di cui al Reg. UE 1408/2013 per l'erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture agrarie e forestali, non è stato riscontrato per nessuna azienda il superamento del massimale;

**CONSIDERATO** che le risorse disponibili non sono sufficienti ad indennizzare integralmente i danni periziati e che pertanto occorre applicare le priorità stabilite al punto 6 dell'Allegato A alla D.G.R. n° 131/2021 e determinare la percentuale del contributo erogabile ad ogni azienda nel limite delle risorse disponibili;

**DATO ATTO** che per l'anno 2025, sulla base della finalizzazione dei finanziamenti disponibili e delle priorità ed esclusioni previsti dalla D.G.R. 131/21 può essere riconosciuto un contributo:

- pari al 46,11586% del danno accertato per le domande presentate dalle imprese agricole in relazione ai danni non inferiori a € 250,00 causati da animali protetti da norme nazionali e unionali riportati nell'Allegato A della L.R. 10/2003;
- pari al 46,3522015% del danno accertato per le domande presentate dalle imprese agricole in relazione ai danni non inferiori a € 250 causati da "altri animali di notevole interesse

faunistico" riportati nell'Allegato A della L.R. 10/2003;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n° 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato;

**TENUTO PRESENTE** che dal 12 agosto 2020 i soggetti beneficiari dei contributi in regime "de minimis" di cui al Reg (UE) n° 1408/2013 e s.m.i. non sono tenuti a trasmettere un'autodichiarazione sostitutiva circa gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" essendo pienamente operante il Registro Nazionale Aiuti di Stato;

**DATO ATTO** che per ogni impresa da ammettere a contributo si è provveduto:

- all'acquisizione dei codici -VERCOR- visura aiuti e visura "de minimis" nonché i codici SIAN COR;
- all'inserimento delle informazioni nel Registro Nazionale Aiuti di Stato SIAN;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019;

**VISTO** il Decreto 19 maggio 2020 che ha definito in € 25.000,00 l'importo totale cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

**VISTO** il Regolamento (UE) 3118/2024 della Commissione Europea del 10.12.2024 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, che ha aumentato a € 50.000,00 il massimale per detti aiuti, che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni (triennio solare);

**RITENUTO** pertanto:

- di approvare gli elenchi delle domande da ammettere all'aiuto, ALLEGATI I e III, nei quali è riportato per ciascuna domanda l'importo massimo dell'aiuto spettante;
- di approvare l'elenco delle istanze non finanziate per carenza di fondi riportate nell'ALLEGATO V;
- di approvare gli elenchi delle istanze con importo ove la stima è risultata essere pari a € 0,00 e riportate negli ALLEGATI II, IV e VI;
- di approvare l'elenco delle domande escluse dalla erogazione dei contributi in quanto relative a danni accertati non superiori a € 250,00 riportate analiticamente nell'elenco ALLEGATO VII;

**RITENUTO** altresì, ricorrendo gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.i. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di contributi spettanti per danni alle produzioni procurati da fauna selvatica, di cui alla L.R. 10/2003:

- di concedere alle imprese riportate negli ALLEGATI I e III, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i contributi riportati a fianco di ciascuna ditta;
- di assumere impegni di spesa per la somma complessiva di € 207.371,03 con esigibilità 2025, di cui:

- a. € 203.727,88 per i danni causati dagli animali non protetti della L.R. 10/2003 e stanziati con legge di bilancio sul capitolo 102341 art. 2;
- b. € 3.643,15 per i danni causati dagli animali protetti ai sensi delle norme nazionali e unionali, stanziati sul capitolo 102341 articolo 4 del bilancio dell'esercizio in corso;

**DATO ATTO** che le risorse necessarie per l'assunzione degli impegni sopra riportati sono

garantite dalle somme stanziati con legge di bilancio sugli artt. 2 e 4 del capitolo 102341;

**DATO ATTO** altresì che alla liquidazione e al pagamento degli importi a favore dei singoli beneficiari provvederanno i Servizi Territoriali competenti per territorio;

**TENUTO PRESENTE** che il seguente provvedimento non è soggetto agli obblighi dell'art. 3 della L. n° 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) né agli obblighi del CIG;

**DATO ATTO** che per le domande finanziabili incluse negli ALLEGATI I e III sono stati svolti controlli circa il rispetto del massimale fissato dalla normativa euro-unionale e nazionale in materia di aiuti in "de minimis"; - dai controlli è emerso il superamento del massimale previsto dalla normativa unionale e nazionale in materia di aiuti in "de minimis" per alcune aziende e pertanto l'importo concedibile è stato decurtato come riportato affianco di ciascuna;

**VISTA** la Legge 7.8.1990, n° 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" che dispone: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.";

**DATO ATTO** che l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento è assunta in osservanza dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi predeterminati con le Delibere di Giunta Regionale n° 762/2017 e n° 131/2021;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 23.6.2011, n° 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78;
- la L.R. 14.9.1999, n° 77 e s.m.1. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la L.R. 26.8.2014, n° 35;
- la L.R. 25.3.2002, n° 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- la L. 6.11.2012, n° 190 recante "Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- l'art. 3 della L. 13.8.2010, n° 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 30.8.2003, n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. relativo al "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni";

## DETERMINA

per i motivi riportati in narrativa di:

**APPROVARE** gli elenchi di cui agli ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI e VII redatti dal Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est -DPD024-, nei quali è definito l'esito istruttorio delle domande pervenute per l'accesso ai contributi per i danni da fauna selvatica di cui alla L.R. 10/2003, per un totale complessivo accertato di € 207.371,03 nel periodo dal 1° settembre 2024

al 31 agosto 2025;

**STABILIRE** che per l'anno 2025, sulla base della finalizzazione dei finanziamenti disponibili e delle priorità ed esclusioni previsti dalla DGR n° 131/21 può essere riconosciuto un contributo:

- pari al 46,11586% del danno accertato per le domande presentate dalle imprese agricole in relazione ai danni non inferiori a € 250,00 causati da animali protetti da norme nazionali e unionali riportati nell'Allegato A della L.R. 10/2003;
- pari al 46,3522015% del danno accertato per le domande presentate dalle imprese agricole in relazione ai danni non inferiori a € 250 causati da "altri animali di notevole interesse faunistico" riportati nell'Allegato A della L.R. 10/2003;

**ESCLUDERE** dalla erogazione dei contributi per carenza di fondi:

- le istanze riportate nell'ALLEGATO V;
- le istanze relative a danni accertati non superiori a € 250,00 riportate analiticamente nell'ALLEGATO VII;

**DATO ATTO**, inoltre che, svolta la verifica su regime di aiuto in "de minimis" di cui al Reg. UE 1408/2013 per l'erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture agrarie e forestali, non è stato riscontrato il superamento del massimale per nessuna azienda;

**APPROVARE** gli elenchi delle domande da ammettere all'aiuto, ALLEGATI rispettivamente I e III, nei quali è riportato per ciascuna domanda l'importo massimo erogabile dell'aiuto spettante e concedere alle imprese riportate nei detti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, i contributi riportati a fianco di ciascuna ditta;

**IMPEGNARE**, in favore delle imprese di cui agli ALLEGATI I e III, gli importi riportati a fianco di ciascuna con esigibilità 2025 e per un totale di € **207.371,03** sullo stanziamento disponibile dell'esercizio finanziario 2025 di adozione del presente atto di attribuzione del contributo (giuste modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);

**STABILIRE** che gli impegni da assumere sono imputati come di seguito:

- a. € 203.727,88 sul capitolo 102341 art. 2;
- b. € 3.643,15 sul capitolo 102341 art. 4;

**TRASMETTERE** il presente atto e per il seguito di competenza al DPB014 - Servizio Bilancio-Ragioneria;

**DARE ATTO** che il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est -DPD024- provvederà:

- alla liquidazione e al pagamento degli importi a favore dei singoli beneficiari riportati nell'ALLEGATO I (danni causati alle imprese agricole dagli animali protetti) e nell'ALLEGATO III (danni causati alle imprese agricole da animali non protetti), previo lo svolgimento delle necessarie verifiche di legge;
- a comunicare l'esito del procedimento ai non ammessi e agli esclusi riportati rispettivamente negli ALLEGATI II, IV, VI e nell'ALLEGATO VII (danni inferiori a € 250,00) della presente Determinazione;

**PUBBLICARE** la presente determinazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii., sul sito della Regione Abruzzo, sezione "Amministrazione trasparente";

sottosezione "Contributi, sussidi e vantaggi economici", dando atto che l'adempimento costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento;

**DARE ATTO** altresì che gli ALLEGATI da I a VII formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Dr.ssa Elvira Di Vitantonio*

Firmato digitalmente

ALLEGATI:

1. -ALLEGATO I - Stima danni provocati alle imprese agricole da fauna selvatica protetta da norme nazionali e unionali periodo dal 1°.9.2024 al 31.8.2025 di importo non inferiore a € 250,00;
2. -ALLEGATO II - Stima danni provocati a soggetti diversi dalle imprese agricole da fauna selvatica protetta ricompresa nell'Allegato A della L.R. 10/2003 di importo non inferiore a € 250,00;
3. -ALLEGATO III - Stima danni provocati alle imprese agricole da fauna ricompresa nell'Allegato A periodo dal 1°.9.2024 al 31.8.2025 e non inferiori a € 250,00;
4. -ALLEGATO IV - Stima danni causati a soggetti diversi dalle imprese agricole da animali non ricompresi nell'Allegato A della L.R. 10/2003 periodo dal 1°.9.2024 al 31.8.2025 e non inferiori a € 250,00;
5. -ALLEGATO V - Stima danni da fauna selvatica non ricompresi nell'Allegato A della L.R. 10/2003 dal 1°.9.2024 al 31.8.2025;
6. -ALLEGATO VI - Stima danni provocati a soggetti diversi dalle imprese agricole da fauna selvatica da animali non ricompresi nell'Allegato A della L.R. 10/2003 dal 1°.9.2024 al 31.8.2025;
7. -ALLEGATO VII - Stima danni provocati da fauna selvatica ricompresa nell'Allegato A della L.R. 10/2003 dal 1°.9.2024 al 31.8.2025 e inferiori alla soglia di ammissibilità (< € 250,00) da escludere.